

Ordinanza Commissariale 7 agosto 1957 omologativa di atto di conciliazione relativo all'affrancazione degli usi civici gravanti su terre di proprietà privata (Ditta parenti Gaudenzio)

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma:

Visto l'atto di conciliazione ricevuto in Roma il 7 maggio 1957 e stipulato tra l'Università Agraria di Tarquinia (prov. di Viterbo), in persona del Presidente e il sig. Parenti Gaudenzio fu Arturo, di anni 33, nato e domiciliato in Civitavecchia, via Campo Sportivo n. 19;

Ritenuto che dal progetto generale di liquidazione redatto del 1932 dal perito di ufficio agr. Sante Castellani, risulta che il comprensorio oggetto della presente transazione è gravato dal solo uso civico di pascolo e che l'azione diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto di legnatico (esistito in passato ed ora non più in esercizio) deve ritenersi estinta per non essere stato, tale diritto, denunziato entro il termine stabilito dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Ritenuto che col suddetto atto di conciliazione è stato liquidato l'uso civico di pascolo su terre site in territorio di Tarquinia, di proprietà del sig. Parenti Gaudenzio:

a) mediante la imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di L. 255.414,00 (ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766) su un comprensorio della superficie catastale di ha. 82.57.13 e di quella reale di ha. 76.58.60, perché sostanzialmente e permanentemente migliorato;

b) mediante il pagamento all'Università Agraria di Tarquinia di un sesto dell'importo delle cartelle che sarà corrisposto dall'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale al sig. Parenti Gaudenzio per indennità di esproprio di terre della superficie complessiva di ha. 251.98.28, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

c) mediante il pagamento, da parte del sig. Parenti Gaudenzio, della somma di L. 766.242,00 per frutti non percepiti dall'Università Agraria di Tarquinia;

Ritenuto che il compenso di liquidazione, in relazione agli accertamenti istruttori e tecnici, eseguiti a cura di questo Commissariato ed a norma delle vigenti disposizioni di legge, appare congruo;

Ritenuto che tutte le altre clausole della conciliazione appaiono pure eque e conformi a legge;

Vista la relazione peritale redatta con esatti criteri di stima dagli agrari Sante Castellani e Ricci Astorre, in data 4 aprile 1957, asseverata con giuramento l'11 dello stesso mese, nella Segreteria di questo Commissariato;

Vista la planimetria ad essa relazione allegata;

Vista la deliberazione n. 555 del 13 maggio 1957, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Università Agraria di Tarquinia, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Viterbo nella seduta del 17 giugno 1957 e regolarmente pubblicata nell'albo pretorio, con la quale è stato approvato l'atto di conciliazione, di cui sopra;

Ritenuto che l'atto di transazione 7 maggio 1957 può essere omologato, come per gli stessi motivi, furono omologate ed approvate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste altre simili conciliazioni, stipulate tra l'Università Agraria di Tarquinia ed altri proprietari;

Visto l'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

OMOLOGA: ai patti e condizioni in esso stabiliti, l'atto di conciliazione del 7 maggio 1957, sopra ricordato.

In conseguenza sono affrancate dall'uso civico di pascolo e da ogni e qualsiasi altro uso civico comunque preteso dall'Università Agraria di Tarquinia e sua popolazione utente, le seguenti terre, site in territorio del Comune di Tarquinia, di proprietà del sig. Parenti Gaudenzio fu Arturo, mediante la imposizione del canone annuo di L. 255.414,00, ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766:

Terre censite al catasto rustico del Comune di Tarquinia alla Sez. 3° con i mappali 182, 183, 184, 185, 261, 186, 180, 176/1/rata/parte, 176/2/rata, 190AR/1/parte, 215/A/1, 189/1-A 189/2-A, della superficie catastale di ha. 82.57.13, corrispondente al nuovo vigente catasto di Tarquinia al

foglio 43 con le particelle 20 e 33; foglio 47 con le particelle 1 e 14; foglio 63 con le particelle 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, della superficie effettiva di ha. 76.58.60. Confina con Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale per tre lati, col fosso Biagiole e strada Consorziale Litoranea.

Sono affrancate, altresì, dal predetto uso civico di pascolo e da qualunque altro uso civico preteso dall'Università Agraria di Tarquinia e sua popolazione utente, mediante il pagamento all'Università Agraria di Tarquinia di un sesto dell'importo delle cartelle che verrà corrisposto dall'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale al sig. Parenti Gaudenzio, per indennità di esproprio avvenuto con decreti del Presidente della Repubblica n. 2800 del 29 novembre 1952 e n. 3575 del 18 dicembre 1952, le seguenti terre:

Terre censite al catasto di Tarquinia alla Sezione 3° coi numeri di mappa 194, 215/A/parte, 189/1/parte, 189 2/parte, 191/parte, 192, 213/parte, 195/resto, 197/resto, 198/A/resto, 190/A/resto, della superficie complessiva di ha. 220.22.96, nonché quelle censite al catasto di Tarquinia alla Sezione coi numeri di mappa 191/A, 213/A, 190/AR/parte, 176/1/rata/parte, della superficie di ha. 31.75.42.

Entro venti giorni dall'avvenuta approvazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della presente conciliazione, il Sig. Parenti Gaudenzio fu Arturo pagherà all'Università Agraria di Tarquinia, la somma di L. 766.242 (settecentosessantaseimiladuecentoquarantadue) a titolo di frutti non percepiti dal medesimo Ente Agrario.

Salva la superiore approvazione.

Roma, 7 agosto 1957

Il Commissario aggiunto: **L. ALBANESE**

Il Segretario: **M. CORSI**

La soprascritta ordinanza è stata approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 10 ottobre 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 dello stesso mese, al registro n. 23, foglio n. 42. Registrato a Roma il 4 dicembre 1957 al n. 4261 del vol. 24 degli Atti giudiziari.